



Decisione n. 1994 del 13 novembre 2019

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio composto dai signori

Prof. M. Rispoli Farina – Presidente

Prof. Avv. Giuseppe Guizzi - Membro

Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Cons. Avv. D. Morgante – Membro

Prof. Avv. Gustavo Olivieri – Membro Relatore

nella seduta del 20 maggio 2019, in relazione al ricorso n. 2022, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

I. La ricorrente espone di avere effettuato, nel 2014, alcune operazioni d'investimento in azioni e obbligazioni dell'intermediario resistente, per un controvalore complessivo di euro 4756,00. Le operazioni di acquisto dei titoli sarebbero avvenute dietro "espressa raccomandazione scritta" dell'intermediario, come si evincerebbe da una mail del 7.11.2014 inviata da un funzionario della banca resistente al marito della ricorrente.

La ricorrente lamenta che, in occasione dell'acquisto dei titoli, l'intermediario avrebbe violato gli obblighi informativi, di correttezza e di trasparenza previsti dalla normativa vigente omettendo di segnalare la rischiosità dei titoli, la loro illiquidità, la inadeguatezza dell'investimento proposto rispetto al profilo del cliente, nonché la concentrazione eccessiva del rischio su un unico intermediario. Inoltre, la ricorrente lamenta di aver subito uno scavalcamento nell'ordine cronologico delle vendite delle proprie azioni, atteso che ordini successivi al suo

sarebbero stati eseguiti, mentre quelli impartiti dal ricorrente rispettivamente in data 4.3.2016 e 3.8.2016 sarebbero rimasti inevasi.

Di conseguenza la ricorrente, previa riunione del presente ricorso con quelli di analogo tenore presentati dal marito e dai suoi familiari, chiede al Collegio di accertare l'inadempimento della banca resistente agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di servizi finanziari e per l'effetto condannare la stessa a restituire la somma di euro 4765,00 oltre a interessi legali e maggior danno da svalutazione monetaria.

2. L'intermediario, dal canto suo, si difende eccependo la infondatezza degli addebiti mossi nei suoi confronti dal ricorrente. In particolare, la banca resistente ritiene di aver correttamente profilato il cliente attraverso la somministrazione di un questionario dal quale emergeva un profilo di rischio medio. Il cliente sarebbe stato poi edotto della esistenza di un conflitto d'interessi all'atto di adesione all'aumento di capitale della banca.

Quanto alla mail inviata dal funzionario al padre ricorrente in data 7.11.2014, la banca ritiene che essa sia irrilevante ai fini del decidere, atteso che le operazioni d'investimento effettuate dalla ricorrente sono anteriori all'invio della mail. In ogni caso la banca sostiene trattarsi di iniziativa del tutto personale, non condivisa e arbitrariamente assunta dal dipendente.

La resistente rileva inoltre che al momento dell'acquisto delle azioni, i titoli non erano classificabili come illiquidi e che il successivo incremento del grado di rischio ad essi collegato (da medio a medio-alto) sarebbe stato tempestivamente comunicato al ricorrente.

Infine, la banca ritiene non provato l'asserito scavalco dell'ordine di vendita dei titoli impartito dal ricorrente e conferma la correttezza del proprio operato anche in quella occasione. Pertanto l'intermediario conclude chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.

DIRITTO

3. Preliminarmente il Collegio ritiene di non poter accogliere l'istanza di riunione del presente ricorso con quelli di analogo contenuto proposti dai familiari della ricorrente. Si tratta infatti di posizioni contrattuali distinte ed anche le circostanze poste a fondamento dei singoli ricorsi meritano di essere partitamente considerate ai fini del decidere.

4. Nel merito, il ricorso è fondato e merita di essere accolto entro i limiti di seguito rappresentati.

Fondata risulta, in primo luogo, la doglianza relativa al mancato assolvimento degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario. Infatti quest'ultimo, in occasione dell'acquisto dei titoli in contestazione, si è limitato a sottoporre al cliente un questionario di profilatura ed a richiamare la sua attenzione sulle previsioni contenute nello Statuto sociale e nel prospetto informativo relativo all'aumento di capitale 2014. Si tratta, all'evidenza, di comportamenti inidonei a dimostrare l'effettivo ed efficace rispetto degli obblighi di cui si discute da parte dell'intermediario. Infatti, come già ritenuto dal Collegio in precedenti decisioni, *“la mera pubblicazione e messa a disposizione di un prospetto di offerta non è sufficiente a far ritenere che siano correttamente adempiuti gli (ulteriori e finalisticamente differenziati) obblighi di informazione che l'intermediario in quanto tale è tenuto ad osservare nei confronti della clientela”* (ACF, dec. n. 71 del 6.10.2017).

Ulteriori profili che militano per la fondatezza del presente ricorso riguardano, in primo luogo, la non corretta profilatura del cliente da parte della banca. Dalla documentazione agli atti risulta che la ricorrente, secondo l'intermediario, sarebbe dotata di una “competenza specifica in ambito finanziario in forza degli studi e della professione svolta”. Tale profilo non risulta coerente con il titolo di studio (scuola magistrale), con la professione svolta (maestra d'asilo) e con l'assenza di precedenti esperienze d'investimento della ricorrente.

Inoltre, non risultano rispettati gli specifici obblighi d'informazione relativi al carattere illiquido dei titoli acquistati dal ricorrente. La Banca si limita in proposito ad affermare apoditticamente che le azioni della ricorrente presentavano un livello di rischio medio e che al momento della loro emissione i titoli non

sarebbero stati illiquidi, senza tuttavia fornire alcun elemento atto a suffragare tali allegazioni e a dimostrare l'effettivo grado di liquidità delle azioni a quella data (conf. Dec. ACF n. 380 del 13.4.2018).

Ancora, le operazioni d'investimento di cui si discute appaiono manifestamente inadeguate non solo per l'evidente scarto esistente tra il profilo della ricorrente e la intrinseca rischiosità dei titoli acquistati; ma anche per l'eccessivo grado di concentrazione dell'investimento (100%) sui titoli di un unico emittente.

Non sembra invece dimostrato neppure in via presuntiva – e deve in ogni caso ritenersi assorbito – il motivo di doglianza costituito dal presunto “scavalco” dell'ordine di vendita impartito dal ricorrente.

7. La ravvisata violazione degli obblighi gravanti sull'intermediario resistente, induce il Collegio a ritenere che la ricorrente abbia diritto di ottenere il risarcimento del danno subito in conseguenza di tale inadempimento, che qui si quantifica nella somma investita, pari ad euro 4.765,00, al netto del valore attuale delle azioni detenute in portafoglio, pari ad 1.190,00, e dunque per un importo pari ad euro 3.575,00. La somma così determinata deve essere rivalutata dalla data di acquisto delle azioni alla data dell'odierna decisione, per una somma pari ad euro 92,95, e maggiorata di interessi legali da quest'ultima data sino al soddisfo.

PQM

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a risarcire alla ricorrente il danno, per l'inadempimento descritto in narrativa, nella misura complessiva, comprensiva dunque di rivalutazione monetaria sino alla data della decisione, di € 3.667,95, oltre a interessi legali dalla stessa data sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione. Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016. L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 6 19602 del

4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione “Intermediari”.

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Marilena Rispoli